

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5928 del 2012  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA  
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -  
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -  
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -  
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -  
Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Giudice di Pace di Barra, con ordinanza n. R.G. 65/09 DEL 18.6.2010, depositata il 23.6.2010, nel procedimento n. R.G. 20564/2010 pendente fra:

DI GENNARO FRANCESCO, POLISE GIUSEPPINA;

ALLIANZ SPA;

EUROGAS 2000 SAS;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/03/2012 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. Il Giudice di Pace di Barra, con ordinanza del 23 giugno 2010 ha sollevato conflitto di competenza d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c. avverso l'ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Portici ha declinato la propria competenza territoriale sulla controversia introdotta da Giuseppina Polise e Francesco Di Gennaro contro la loro assicuratrice per la r.c.a. Allianz s.p.a. e la Eurogas 2000 s.a.s. ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 per ottenere il risarcimento diretto dei danni sofferti a causa di un sinistro stradale occorso fra il proprio autoveicolo e quello del Di Gennaro.

Il conflitto è stato elevato dal Giudice di Pace a seguito della riassunzione eseguita da parte degli attori ed è fondato sull'assunto che nella specie opererebbe il c.d. foro inderogabile del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. u) perché quando il danneggiato esercita l'azione diretta ai sensi dell'art. 149 citato contro il responsabile civile ed il proprio assicuratore avrebbe rilievo la sua eventuale posizione di consumatore nei confronti dell'impresa assicuratrice, perché il rapporto assicurativo costituirebbe il presupposto fattuale dell'azione e si inquadrerebbe nell'ambito di contratti del consumatore. Poiché il foro del consumatore rispetto agli attori si situerebbe nel mandamento del Giudice di Pace di Napoli nell'ordinanza si invoca che venga dichiarata la competenza del medesimo.

2. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva. 3. Prestandosi l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio ad essere trattata con il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c. nel testo successivo alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti argomentazioni:

"4- L'istanza appare inammissibile perché proposta oltre l'equivalente della prima udienza di trattazione davanti al giudice di pace, che segna, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il limite entro il quale dev'essere esercitato il potere di elevazione del conflitto.

La giurisprudenza della Corte ha, infatti, da tempo affermato che il potere di elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c., soffre un termine di preclusione analogo a quello fissato dall'art. 38 c.p.c., per il potere di rilevazione d'ufficio della incompetenza da parte del giudice e, quindi, davanti al giudice togato si consuma nella prima udienza di trattazione, ora disciplinata dall'art. 183 c.p.c. (Cass. (ord.) n. 11185 del 2008, seguita da numerose conformi).

Ne consegue che davanti al giudice di pace, davanti al quale sia stata riassunta una controversia per declinatoria di competenza da parte di altro giudice, il potere di elevazione del conflitto per ragioni di materia o di territorio inderogabile (cioè per quelle per cui l'art. 45 lo ammette), si preclude, per evidenti ragioni di omologia, a seguito dell'effettiva trattazione della causa. Già in altra occasione la Corte (Cass. (ord.) n. 10845 del 2011) ha rilevato che nel procedimento dinanzi al giudice di pace - ove non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione ed udienza di trattazione - il regime di preclusioni dettato dall'art. 38 cod. proc. civ., in tema di rilievo d'ufficio o di eccezione dell'incompetenza, è collegato all'effettiva trattazione della causa ed al mancato esercizio da parte del giudice della facoltà, prevista dall'art. 320 cod. proc. civ., comma 4, di fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. Tuttavia, nel caso in cui nella prima udienza venga dichiarata la contumacia del convenuto ed ammessa la prova richiesta dall'attore, con rinvio della causa ad altra udienza per la sua assunzione, deve reputarsi che la fase di trattazione sia ormai esaurita, con la conseguenza che, tanto al giudice, che al convenuto tardivamente costituitosi, il quale, contestualmente alla revoca della declaratoria di contumacia, non ottenga anche la rimessione in termini, è precluso di rilevare od eccepire successivamente l'incompetenza, sia per materia, che per valore, del giudice adito: così, da ultimo, Cass. n. 9754 del 2010."

Ora nella specie lo svolgimento processuale che ha avuto il procedimento davanti al Giudice di Pace di Barra si è articolato nel seguente modo:

- a) nella prima udienza di comparizione il Giudice si riservò sulla questione di competenza e, quindi, con ordinanza invitò le parti a produrre l'ordinanza con cui il Giudice di Pace di Portici aveva declinato la competenza;
- b) alla successiva udienza, ancorché il difensore degli attori avesse prodotto copia della detta ordinanza e fatto constare che comunque essa era già in atti all'udienza precedente, il Giudice di Pace reiterò l'invito alla produzione dell'ordinanza, osservando che era stata prodotta solo una copia del verbale (nella quale evidentemente risultava pronunciata);
- c) seguiva alla successiva udienza un rinvio perché tratta vasi di udienza fissata a seguito di rinvio d'ufficio non comunicato ad uno dei difensori;
- d) alla successiva udienza del 30 marzo 2010 il Giudice di Pace rinviava per la precisazione delle conclusioni, dopo avere osservato che si profilavano questioni di competenza astrattamente idonee a definire il giudizio;
- e) fate precisare le conclusioni all'udienza successiva, il Giudice di Pace si riservava e pronunciava l'ordinanza di elevazione del conflitto.

Ora, lo svolgimento processuale articolatosi per oltre un anno si è articolato con un'attività di invito alle parti a produrre l'ordinanza dell'altro giudice che di per sé costituì trattazione del giudizio in modo del tutto ultroneo rispetto a quanto sarebbe stato sufficiente per esercitare il potere di conflitto, cosa che supponeva solo l'esame della domanda per come riproposta nell'atto riassuntivo, con la conseguenza della preclusione del detto potere. Se anche, poi, detta attività si volesse reputare funzionale all'esercizio del potere, il fatto che si sia fissata udienza di precisazione delle conclusioni evidenzerebbe comunque il superamento della fase di trattazione in limine nella quale, a somiglianza del riferimento alla prima udienza di trattazione di cui all'art. 38 c.p.c., doveva essere esercitato il potere di conflitto. L'istanza dovrebbe, dunque, reputarsi tardiva.

**5. Ove si dovesse esaminare nel merito essa sarebbe infondata. Invero, l'azione diretta di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni assumendo l'esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione**

**contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria.** Sicché, la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile e non si configura come quella del consumatore. Con la conseguenza che l'esercizio del potere di conflitto dovrebbe apparire ingiustificato, perché non viene in rilievo nella specie il c.d. foro del consumatore.

6. Si aggiunga che nella specie il rilievo della incompetenza sull'assunto dell'operare del foro del consumatore sarebbe avvenuto in situazione nella quale gli stessi pretesi consumatori si erano fatti attori in un foro diverso, così mostrando di non volerlo invocare. Onde l'esercizio del potere di ufficio sarebbe avvenuto contro questo atteggiamento e, dunque, a svantaggio del modo in cui si era atteggiato l'esercizio del diritto di azione dei pretesi consumatori. Il che parrebbe in manifesta contraddizione con l'interesse tutelato dalla disciplina di garanzia del foro del consumatore, che è immaginata dal legislatore a tutela del medesimo".

2. Il Collegio, letta la relazione, ne condivide le argomentazioni e conclusioni, allequali nulla è necessario aggiungere. È, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza d'ufficio.

3. La Corte ritiene opportuno enunciare nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3, che deve ritenersi applicabile, non ostandovi alcuna controindicazione anche nel caso di regolamento di competenza d'ufficio, in cui il ricorso non è proposto dalla parte.

**L'azione diretta di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni assumendo l'esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile e non si configura come quella del consumatore ai fini della competenza territoriale.**

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l'istanza di regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2012